REGOLAMENTO (CEE) N. 2747/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 19, secondo paragrafo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che, quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie ;

considerando che occorre stabilire le norme generali di applicazione di tali disposizioni, in particolare i criteri per accertare se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei prezzi comunitari e per valutare l'eventuale persistenza di una tale situazione ;

considerando che, per evitare perturbazioni sul mercato della Comunità, è necessario assicurare un'offerta sufficiente di cereali ; che a tal fine è possibile fare ricorso segnatamente alla riscossione di prelievi all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione ;

considerando che occorre altresì stabilire criteri per il calcolo dei prelievi all'esportazione in funzione della situazione economica ;

considerando che, dati gli obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare, le esportazioni effettuate in tale ambito sono da escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando si avvicinano o superano il prezzo d'entrata.

2. La situazione di cui al paragrafo 1 rischia di persistere e di aggravarsi quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

3. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni per effetto della situazione di cui ai paragrafi 1 e 2, quando il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale sia tale da ostacolare l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ovvero da provocare l'uscita di tali prodotti dalla Comunità, in modo che siano compromesse la stabilità del mercato o la sicurezza degli approvvigionamenti.

Articolo 2

1. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2727/75, secondo i criteri definiti all'articolo 1, possono essere adottate le misure seguenti :

— applicazione di un prelievo all'esportazione ; inoltre, un prelievo speciale all'esportazione può formare oggetto di una procedura di aggiudicazione riguardante una quantità determinata,

— fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di esportazione,

— sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione,

— rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli di esportazione che sono in corso di espletamento.

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 quando la situazione del mercato o le relazioni tra i prodotti lo rendano necessario.

3. È decisa l'abrogazione delle misure di cui al paragrafo 1 al più tardi quando si costati che per tre settimane consecutive non si verifica più la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Per fissare il prelievo all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si tiene conto degli elementi seguenti :

a) situazione e prospettive di evoluzione :

— dei prezzi dei cereali e delle disponibilità sul mercato comunitario,

— dei prezzi dei cereali e dei prezzi dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ;

b) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi ;

c) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

d) aspetto economico delle esportazioni.

2. Per fissare il prelievo all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi i prodotti di cui alle sottovoci 11.08 A I, III, IV e V, alla voce 11.09 ed alle sottovoci 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune, si applicano gli elementi indicati al paragrafo 1. Inoltre si tiene conto dei seguenti elementi specifici :

a) prezzi dei cereali praticati sui diversi mercati della Comunità,

b) quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati, ed eventualmente valore dei sottoprodotti,

c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in questione sul mercato mondiale.

3. Quando la situazione del mercato mondiale e le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, il prelievo all'esportazione può essere differenziato.

4. Il prelievo all'esportazione da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'esportazione.

Tuttavia, il prelievo all'esportazione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo si applica, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità di tale titolo.

5. Non si applica alcun prelievo alle esportazioni effettuate per aiuti alimentari in base all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 4

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 2727/75.

2. Secondo la stessa procedura e per ciascun prodotto,

— vengono decise l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 e la soppressione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo e terzo trattino ;

— ha luogo periodicamente la fissazione del prelievo all'esportazione.

3. In caso di necessità, la Commissione può decidere o modificare il prelievo all'esportazione.

Articolo 5

In caso d'urgenza, la Commissione può adottare le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo e quarto trattino. Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede.

Tale decisione comporta l'applicazione delle misure adottate per i prodotti in questione a decorrere dal giorno a tal fine indicato, che deve essere posteriore alla notifica.

La decisione relativa alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, è applicabile per 7 giorni al massimo.

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.
(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.